



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza s.n. del 31/03/2023, assunta a protocollo n.8433, in data 03/04/2023, con cui l'Associazione *VENETIAN ROWING* con sede a Padova, ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione e balneazione lungo il litorale del Lido di Venezia (VE), in occasione della manifestazione sportiva denominata "2^a Tappa Beach Sprint – Trofeo Lido Filippi", in programma nei giorni 26 e 27 maggio 2023;

VISTA: l'Ordinanza n.293, in data 16/05/2022, del Comune di Venezia, sulle attività balneari;

VISTA: la propria Ordinanza n.36/2022, in data 09/05/2022, di sicurezza balneare;

RITENUTO: necessario regolamentare la navigazione e la balneazione all'interno della fascia di mare dei 500 metri dalla costa interessata dalla manifestazione in questione, ai fini della sicurezza della navigazione e l'incolumità pubblica;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

RENDE NOTO

che nei giorni **26 e 27 maggio 2023**, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, nello specchio acqueo antistante il Centro di Soggiorno F. Morosini lungo il **litorale del Lido di Venezia (VE)**, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, con campo di gara di metri 250 dalla battigia e metri 130 di larghezza, si svolgerà la manifestazione sportiva denominata "2^a Tappa Beach Sprint – Trofeo Lido Filippi", che vedrà la partecipazione di circa n.15 (quindici) imbarcazioni a remi.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", ed a parziale modifica di quanto disposto dall'articoli 2 e successivi dell'Ordinanza n.36/2022 della Capitaneria di porto di Venezia in premessa richiamata, all'interno della fascia di mare meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, è vietata la balneazione, la navigazione e la sosta a qualsiasi unità a motore, a remi e a vela, comprese le unità tipo jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, kayak, windsurf e natanti similari.

Il divieto di cui al primo comma non si applica ai partecipanti alla manifestazione e alle Forze di Polizia e di Soccorso

Restano immutati i rimanenti obblighi e divieti contenuti nell' Ordinanza n.36/2022 della Capitaneria di porto di Venezia.

Articolo 2

Si fa obbligo al Comitato organizzatore di predisporre e mantenere un adeguato servizio di assistenza a terra e a mare.

Il suddetto Comitato dovrà, inoltre, comunicare telefonicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745) l'inizio e la fine della manifestazione, nonché il numero di imbarcazioni partecipanti e quello delle unità in assistenza.

Al termine della manifestazione, il Comitato organizzatore dovrà ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

I contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che sarà immediatamente esecutiva a far data dalla sua pubblicazione mediante inclusione nell'apposita sezione del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
Anm. Isp. (CP) Piero PEZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto
legislativo n°82/2005 e delle discendenti
disposizioni attuative)

**AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE
"2^ TAPPA BEACH SPRINT – TROFEO LIDO FILIPPI"**

